

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10454 **del** 14/09/2020

Proposta n. 13554 **del** 10/09/2020

Oggetto:

Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 - Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR) Ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n. 521/2016 del Consiglio di Stato, Società proponente ARES AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 45/2013 - Richiesta di proroga al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

OGGETTO: Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 - Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR) Ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n. 521/2016 del Consiglio di Stato, Società proponente ARES AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 45/2013 - Richiesta di proroga al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

Vista l'istanza del 04/09/2013, acquisita con il prot.n. 327131 del 04/09/2013, con la quale la Società proponente ARES AMBIENTE srl ha trasmesso alla competente struttura in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio il progetto "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR), ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che con Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 è stata rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale in ottemperanza alle Sentenze del TAR Lazio n. 10166/2015 e n. 2744/2016 e in conformità all'Ordinanza n.521/2016 del Consiglio di Stato;

Considerato che nella Determinazione sopra citata si dispone "*che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata*";

Tenuto conto che il provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 31/05/2016;

Considerato che è pervenuta nota datata 04/08/2020 della Società ARES AMBIENTE srl, acquisita con prot.n. 0696904 del 04/08/2020, con i seguenti allegati:

- Provvedimento del 23 maggio 2016, prot.n. 05746 - Valutazione di Impatto Ambientale;
- Provvedimento del 12 giugno 2017 prot. G08135 - Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Permesso di costruire del 24.01.1019 n. 2703;
- Avvio dei lavori;
- Sentenze TAR Latina n. 11/2019, 13/2019, 15/2019, 22/2019 e 299/2020;

Considerato quanto evidenziato dalla Società richiedente nella nota del 04/08/2020 dalla quale si riporta quanto segue:

- "che la validità dell'efficacia temporale della pronuncia di compatibilità ambientale é stata individuata nel termine di cinque anni dalla data di pubblicazione del BURL con scadenza, dunque, al 31 maggio 2021";
- "che i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati autorizzati con permesso di costruire 24 gennaio 2019, n. 2703 comportante demolizione di esistente fabbricato industriale e realizzazione di nuovo edificio "dedicato" perché insuscettibile di qualsivoglia altra funzione che non sia il ciclo produttivo oggetto di VIA e di AIA";
- "che i lavori si sono iniziati il 6 maggio 2019 e che, ultimata la demolizione dell'edificio esistente, sono stati sospesi nella pendenza dei giudizi TAR Latina, RG n. 203/2019 e CdS n. 2859/2019, entrambi proposti dal Comune di Piedimonte San Germano al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento A.I.A. 12 giugno 2017 prot. G08135 e in tal modo impedire la realizzazione dell'opera di cui all'A.I.A.";
- "che la sospensione dei lavori si configura come necessitata per evitare, in caso di accoglimento anche di uno dei gravami, l'inutile dispendio delle ingenti risorse economiche necessarie alla realizzazione di un impianto che, in quanto specificamente progettato per la produzione di ammendanti da rifiuti organici, non potrebbe essere riconvertito a nessun altro uso, neppure di carattere industriale";
- "che il ricorso TAR Latina RG n. 203/2019, comportante opposizione di terzo alla sentenza TAR Latina 16 gennaio 2019 n. 11 di rigetto di identico gravarne interposto da terzo

(Cosilam per l'annullamento dell'AIA) già è stato respinto con sentenza 24 luglio 20120 n. 299”;

- “che il ricorso CdS, Sezione IV, RG n. 2859/2019, di impugnazione della sentenza TAR Latina 16 gennaio 2019 n. 13 di rigetto del ricorso Cosilam contro l'AIA andrà in discussione al 21 gennaio 2021”;
- “che il deposito di detta pronuncia è atteso entro il 7 marzo 2021 (art. 89 Codice processo amministrativo)”;
- “che nell'auspicata ipotesi di rigetto anche dell'appello sarà venuta meno ogni potenziale causa ostativa e potrà pertanto essere dato corso ai lavori di costruzione dell'opificio industriale il cui cronoprogramma ne attesta la ultimazione nei diciotto mesi dall'effettivo inizio dei lavori, salvo imprevisti”;
- “che, ai fini della presente istanza di proroga, la richiedente fa constare le seguenti circostanze;
 - a) il progetto che ha costituito l'oggetto della valutazione di impatto ambientale non ha subito alcuna modifica, immutate essendone la ubicazione, la concezione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche;
 - b) nell'intorno non sono intervenute sopravvenienze: non constano modifiche alla disciplina urbanistica, paesaggistica o territoriale dei luoghi, né risultano insediate nell'intorno nuove attività potenzialmente confliggenti, sicché anche gli impatti ambientali attesi sono quelli già considerati nella relazione ambientale e resi oggetto di esame e dibattito pubblico in sede procedimentale;
 - c) che la compatibilità del progetto con l'ambiente e la salubrità dei luoghi è stata positivamente valutata anche in sede di AIA e confermata in via giurisdizionale dalle richiamate pronunce del TAR Lazio;
- “che, dunque, ad avviso dell'istante, sussistono i presupposti per ritenere ammissibile la proroga senza necessità di dare corso al rifacimento dell'intera procedura che, ove disposta, non apporterebbe alcun nuovo elemento a quanto già fatto oggetto di positiva valutazione nel non lontano 2016”;

Preso atto che la Società sulla base degli elementi prospettati richiede la proroga dell'efficacia temporale della VIA 23 maggio 2016, n. G05746 per un periodo di diciotto mesi, fino al 30 novembre 2022, tempo stimato necessario per l'ultimazione delle opere nel rispetto del cronoprogramma e sul presupposto che la decisione di rigetto del ricorso CdS RG n. 2859/2019 segua entro il marzo 2021;

Tenuto conto che la richiesta di proroga da parte della Società ARES AMBIENTE srl è pervenuta entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che le opere oggetto della richiesta di proroga devono essere le medesime, senza alcuna modifica, previste nel progetto oggetto della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con la Determinazione n. G05746 del 23/05/2016;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Società ARES AMBIENTE srl per le motivazioni sopra riportate e di prorogare l'efficacia del provvedimento di V.I.A. espresso con Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 per un periodo di diciotto mesi, fino al 30 novembre 2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di accogliere la richiesta di proroga della pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale espressa con Determinazione n. G05746 del 23/05/2016 relativa al progetto di "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata in Loc. Ruscito", Comune di Piedimonte S. Germano (FR);

di disporre l'efficacia del provvedimento di V.I.A. di cui alla Determinazione n. G05746 del 23/05/2016, come richiesto dalla Società Ares Ambiente srl, per un periodo di diciotto mesi, fino al 30 novembre 2022, a condizione che le opere in progetto corrispondano a quelle rappresentate negli elaborati del progetto sottoposto a V.I.A. e che non siano subentrate variazioni del contesto ambientale, paesaggistico e vincolistico del sito di intervento;

di stabilire che vengano seguite ed attuate le indicazioni date da ARPA Lazio nella nota prot.n. 33959 del 05/05/2016, documento costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento di V.I.A. e allo stesso allegato;

che il progetto sia realizzato in ottemperanza delle prescrizioni date in sede autorizzativa e comunque nel rispetto assoluto della normativa ambientale e per ciò che attiene la sicurezza e la prevenzione sanitaria nonché l'incolumità pubblica e dei lavoratori;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Piedimonte S. Germano, alla Provincia di Frosinone e all'Area Autorizzazioni Integrate Ambientali;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini